

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 33-7606

Giudizio di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 1443/1927, inerente al "Rinnovo concessione mineraria Miniera Seula" localizzata nel Comune di Baveno (VCO), proponente Graniti e Marmi di Baveno S.r.l..

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

Premesso che:

con Decreto del Distretto Minerario di Torino n. 157 del 6 febbraio 1998 è stata rilasciata ai sensi del R.D. 1443/1927 la concessione mineraria per minerali di feldspato denominata "Seula" situata nel territorio del Comune di Baveno (VCO).

Il d.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e i DD.P.C.M. attuativi del 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 hanno attribuito alle Regioni la competenza amministrativa in materia di miniere.

Con D.D. n. 58 del 2 maggio 2002 l'area della sopra citata concessione è stata ridelimitata con riduzione ad ettari 51,8.

Premesso, inoltre, che:

in data 23 agosto 2017, il delegato del legale rappresentante della Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto denominato: "Rinnovo concessione mineraria Miniera Seula" localizzato nel comune di Baveno (VCO);

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226. Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la documentazione trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 5 settembre 2017, consentendo l'avvio della fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

Dato atto che:

in seno all'istruttoria il Settore regionale Tecnico Regionale Novara e Verbania con nota n. 21494/A18170 del 19 settembre 2017 ha comunicato che a seguito dell'analisi della

“Documentazione non sussistenza vincolo bosco” non è necessario il parere forestale ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, in data 5 ottobre 2017, verificata la necessità di integrazioni documentali ai sensi del citato comma 3 dell’art. 27bis del d.lgs. 152/2006, sulla base di quanto segnalato dal Comune di Baveno e dal Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, ha provveduto a richiedere al proponente la presentazione della documentazione necessaria;

in data 17 ottobre 2017 il proponente ha presentato la documentazione richiesta, pertanto, in data 20 ottobre 2017 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione al Comune territorialmente interessato ai fini della pubblicazione nell’albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

Preso atto che:

il proponente ha chiesto contestualmente alla procedura di VIA il rinnovo della concessione mineraria, originariamente autorizzata con Decreto del Distretto Minerario di Torino n. 157 del 6 febbraio 1998 e scadenza il 5 febbraio 2018;

il progetto prevede in sintesi la coltivazione mineraria dei detriti lasciati in posto dalle antiche cave di granito per la produzione di feldspati per l’industria ceramica e il contestuale recupero ambientale, articolato su una durata temporale di 20 anni anche per le finalità di cui all’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale presso il Comune di Baveno, sono pervenute osservazioni da parte di Italia Nostra Sezione Verbania Ossola in data 29 settembre 2017 (prot. n. 29196).

Dato atto, altresì, che come da documentazione agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere emerge quanto di seguito riportato:

il procedimento ai sensi del R.D. 1443/1927 e del Regolamento emanato con D.P.R. n. 382/1994 è coordinato nella suddetta procedura di VIA.

Come accennato sopra, l’area mineraria si estende sulla pendice orientale inferiore del Monte Camoscio, in Comune di Baveno; l’attività consiste nel recupero delle antiche discariche minerarie, abbandonate a seguito dell’estrazione del granito rosa, per la produzione di feldspato e associati, per l’impiego nell’industria ceramica. Il piano di coltivazione prevede l’asportazione del materiale detritico e il contestuale recupero ambientale del versante e le modalità di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2008. L’area in concessione mineraria si estende su una superficie pari a 51,8 ettari, mentre l’intervento estrattivo attualmente in corso e quello in progetto sono limitati all’area già in fase di scavo estesa su una superficie pari a 12 ettari circa, ricompresa nel perimetro della concessione mineraria. Il volume complessivo di materiale estraibile previsto dal nuovo progetto ammonta a circa 1.200.000 mc, da estrarre in un periodo di venti anni. Il piano di coltivazione consiste sostanzialmente nella prosecuzione dell’attività già autorizzata con Decreto del Distretto Minerario di Torino n. 157 del 6 febbraio 1998 e scadenza 5 febbraio 2018.

Per la realizzazione del progetto sono richiesti i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- concessione mineraria ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per la coltivazione mineraria;
- autorizzazione paesaggistica-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Baveno;
- autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico di competenza della Regione Piemonte.

Dato atto, inoltre, che:

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile di procedimento, attuando quanto previsto dagli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs 152/2006, ha indetto dapprima una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 241/1990, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA in oggetto e nei procedimenti autorizzativi connessi, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica. Alla conferenza di servizi istruttoria è stato invitato a partecipare anche il proponente, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della l.r. 40/1998. In data 13 novembre 2017 si è svolta la prima seduta dell'organo tecnico regionale;

la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria si è tenuta in data 14 novembre 2017, presso la sala riunioni del Comune di Baveno, con contestuale sopralluogo presso il sito della miniera; a seguito delle prime risultanze istruttorie e dei pareri e contributi tecnici pervenuti, il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con nota prot. n. 118/A1906A del 2 gennaio 2018, con conseguente interruzione dei termini istruttori. Le osservazioni presentate sono state oggetto di esame istruttorio nel corso della seduta della Conferenza di Servizi e ritenute non pertinenti con l'istruttoria di VIA, ma riferite ad una precedente autorizzazione rilasciata il 15 febbraio 2016 dall'Amministrazione comunale di Baveno;

con nota prot. n. 8567 del 30 gennaio 2018, il proponente ha richiesto di prorogare di 90 giorni il termine previsto per la consegna della documentazione integrativa, motivando tale richiesta in relazione all'acquisizione dei dati meteorologici da ARPA Piemonte, con successiva analisi di impatto sulla componente atmosfera mediante modello AERMOD;

con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 9314/A1906A del 31 gennaio 2018, è stata accolta la richiesta sospensione dei termini pari 90 giorni per la consegna della documentazione integrativa;

in data 23 aprile 2018, il delegato del legale rappresentante della Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, tramite il sistema di presentazione istanze di VIA, la documentazione integrativa richiesta con conseguente riavvio dell'iter istruttorio;

il Responsabile del procedimento ha, quindi, indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, verificata la sussistenza dei necessari presupposti di compatibilità ambientale, con convocazione dei lavori in data 28 maggio 2018. In pari data, si è svolta la seconda seduta dell'organo tecnico regionale;

secondo quanto disposto dal citato articolo 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la sopra richiamata data di convocazione dei lavori della conferenza di servizi definisce il termine per la conclusione del procedimento di VIA in oggetto con il contestuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti, fissato dalla disciplina statale vigente in 120 giorni a decorrere da tale data;

nel corso della seduta della conferenza di servizi, svoltasi nella citata data del 28 maggio 2018, il proponente ha illustrato la documentazione integrativa e conseguentemente è stato rilevato quanto segue:

- da un punto di vista ambientale, non emergono particolari criticità;
- dal punto di vista dell'equilibrio geomorfologico, le modeste criticità risultano superabili mediante apposite prescrizioni;
- il Comune di Baveno informa circa la procedura di autorizzazione ex d.lgs. 42/2004, e sulla presenza di vincolo di uso civico sui mappali n. 142-147-148 del Foglio 10 del N.C.T. interessati dai lavori minerari e sul mappale n. 145 (parte) del Foglio 10 del N.C.T. interessato dall'impianto di arricchimento del minerale; pertanto, consegna al Responsabile del procedimento la d.g.c. n. 83 del 24 maggio 2018: "Fase di Valutazione della procedura

di VIA inerente il rinnovo della concessione mineraria Seula. Indirizzi” nella quale viene dato atto dell’avvio della procedura di reintegra dei suddetti terreni ai sensi dell’art. 31 del R.D. n. 322/1928 e dell’art. 23 del D.P.G.R. n.8/R del 27 giugno 2016 ed esprime parere favorevole al progetto di rinnovo della concessione mineraria.

Nella medesima sede, il Responsabile del procedimento ha illustrato le risultanze dell’istruttoria dell’organo tecnico regionale, condotta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, da cui emerge la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto necessario per il conseguente rilascio dei titoli abilitativi richiesti, unitamente alle proposte di prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, tecnico e minerario, come risultanti dall’istruttoria dello stesso organo tecnico regionale e dall’istruttoria del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione, inerente l’autorizzazione ai sensi del R.D. 1443/1927, ai fini della necessaria condivisione.

In merito alle competenze della conferenza di servizi inerenti il rilascio dei titoli abilitativi, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito come da documentazione agli atti, quindi, in tale sede, di determinare all’unanimità la posizione favorevole con prescrizioni all’approvazione del progetto in esame, come di seguito descritto:

alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, tenendo conto dei contributi pervenuti dalle direzioni regionali interessate, si è ritenuto che per la realizzazione dell’intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di feldspato e associati, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, poiché dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;
- per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d’opera, e per ottimizzare la sistemazione dell’area, emerge l’esigenza di definire la seguente specifica prescrizione:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le integrazioni trasmesse in data 23 aprile 2018 e secondo le prescrizioni previste nell’allegato “A” alla presente deliberazione, relativo alla coltivazione e al recupero ambientale;

il procedimento assorbe i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati:

- concessione mineraria ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per la coltivazione mineraria rilasciata dalla Regione Piemonte;
- autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico rilasciata dal Settore regionale Geologico con nota in data 30 maggio 2018, prot. n. 24646/A1819B;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.Lgs. 42/2004 per la presenza del vincolo ambientale (uso civico) rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia della Città di Baveno n. 36 del 26 giugno 2018 ;
- parere favorevole sul progetto espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota in data 20 giugno 2018, prot.n. 7685.

Preso atto che:

in data 28 giugno 2018, il Consiglio Comunale di Baveno con deliberazione n. 20 ha deliberato in merito alla procedura di reintegra di immobili distinti ai mappali 142,147,148,145 (parte) del Foglio 10 del Nuovo Catasto Terreni soggetti ad usi civici interessati dalla coltivazione della miniera Seula e con successiva nota, prot. regionale n.77481/A1906A del 31 agosto 2018, l'Amministrazione comunale ha comunicato al Responsabile del procedimento l'impossibilità di concludere il procedimento di concessione amministrativa riguardante gli usi civici entro i termini dell'istruttoria di VIA in quanto non ancora emanata la d.g.r. di cui all'art. 33 della l.r. 4/2018 con la quale saranno fissati i parametri economici per la conciliazione stragiudiziale.

Dato atto che:

alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28 maggio 2018 acquisite agli atti del Settore, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al "Rinnovo concessione mineraria Miniera Seula" localizzata nel Comune di Baveno (VCO), presentato da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni di cui all'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e conseguentemente per il rilascio contestuale del rinnovo della concessione mineraria consentono di prevenire o comunque di risolvere le criticità ambientali.

Richiamato il comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 che prevede l'attivazione di una garanzia fidejussoria per il recupero ambientale per le concessioni minerarie di miniera e che non possono essere attivate garanzie con durata superiore ai 10 anni e che, pertanto, la scadenza della concessione mineraria deve essere allineata con la garanzia fidejussoria richiesta.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;
visto il d.m. 10 agosto 2012 n. 161;
vista la l.r. 23/2016;

visto il d.lgs. 13 giugno 2017, n. 120;
visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
visto l'art. 56 dello Statuto;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, inerente il progetto: "Rinnovo concessione mineraria Miniera Seula" localizzata nel Comune di Baveno (VCO), presentato da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni dettagliatamente descritte nell'allegato A -allegato tecnico- alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di stabilire che il presente giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per anni 20 (venti) dalla data del presente atto, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 salvo modifiche progettuali che il proponente dovrà sottoporre preventivamente all'Autorità competente per le opportune valutazioni;
- di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti minerari allegato al progetto ai sensi del d.lgs. 117/2008;
- di rinnovare la concessione mineraria denominata "Seula", situata nel territorio del comune di Baveno, Provincia del V-C-O, per anni 10 (dieci) per le motivazioni espresse in premessa a decorrere dalla data della presente Delibera. La concessione mineraria è estesa su di un'area di ettari 51,8 come risulta nel verbale di delimitazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 58 del 2 maggio 2002 con la quale è stata ridelimitata l'originaria concessione rilasciata dal Distretto Minerario di Torino. I successivi rinnovi amministrativi saranno richiesti dal proponente ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, all'Autorità competente;
- di stabilire, che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte, Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
- di prendere atto che l'Amministrazione comunale di Baveno per le motivazioni diffusamente indicate in premessa ha comunicato l'impossibilità di concludere il procedimento di concessione amministrativa relativa agli usi civici gravanti sui mappali 142,147,148,145 (parte) del Foglio 10 del Nuovo Catasto Terreni contestualmente alla procedura di VIA; tuttavia, il progetto di rinnovo della concessione mineraria può essere attuato ugualmente in considerazione del fatto che la procedura di VIA riguarda il rinnovo del titolo minerario già rilasciato in precedenza, che in risposta a specifico quesito su un caso analogo riguardante un'attività estrattiva, il Responsabile del Settore regionale competente con nota pervenuta il 23 aprile 2018, prot.n. 38447/A1906A si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione in attesa del perfezionamento del procedimento di competenza comunale;
- di dare inoltre atto che, in attuazione del punto II dell'Allegato alla d.g.r. n. 13 - 5041 del 15 maggio 2017 e del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016, l'inizio lavori potrà avvenire solo a seguito della presentazione di fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 587.457,39 (cinquecentottantasettemila=

quattrocentocinquantasette/39) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area. L'importo calcolato secondo le indicazioni contenute nell' allegato alle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente, approvate con d.g.r. n. 13 - 5041 del 15 maggio 2017. La fideiussione deve tener conto degli "Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie" contenuti nell'allegato alla sopra citata e che si riportano nell'allegato tecnico alla presente delibera;

-di dare atto che ai sensi dell'art.25 del R.D. 1443/1927, Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente delibera pari a 2286,96 € (duemiladuecentoottantasei/96) secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico della presente delibera;

-di dare atto che Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere ai sensi dell'art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d) della l.r. 23/2016 l'onere del diritto di escavazione" pari a € 0,57 al m³ di materiale estratto nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018; i sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile). Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

-di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale di inviare copia della presente deliberazione al proponente e a tutti i soggetti interessati e di stabilire che la stessa è depositata presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 1443/1927, inerente al "Rinnovo concessione mineraria Miniera Seula" localizzata nel Comune di Baveno (VCO), presentato da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMB "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al recupero delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata e integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* e in *Corso d'opera*

Per quanto attiene la necessità di assicurare una maggiore efficacia della progettazione degli interventi di recupero ambientale ed una maggiore compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale che la Regione persegue, gli interventi di ripristino in fase di realizzazione (*ante operam*) dovranno essere eseguiti tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 il terreno vegetale da impiegare nel recupero ambientale dovrà essere accantonato per il tempo strettamente necessario al fine di contenere l'eventuale contaminazione con semi di essenze alloctone invasive;
- 2.2 le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella "Relazione agronomica e di recupero ambientale" datata luglio 2017. Al fine di ottenere una rapida colonizzazione delle aree di intervento si provveda ad un pronto inerbimento delle superfici nude;

nelle zone in piano si utilizzino di preferenza specie autoctone pioniere in grado di colonizzare rapidamente ed efficacemente il sito. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze, scegliendo le specie che in fase di primo impianto abbiano mostrato le percentuali maggiori di attecchimento. Nel medesimo periodo di tre anni siano attuati interventi di irrigazione e concimazione se necessari. Al termine del triennio sarà cura del proponente verificare la riuscita dell'attecchimento e di salute degli impianti ed eventualmente disporre, se necessario, la prosecuzione nel tempo della manutenzione;

- 2.3 per il contenimento delle specie vegetali alloctone invasive nel corso delle attività di recupero ambientale, comprese quelle da attuare sul diaframma a confine con la ex cava "Locatelli", si deve attuare un piano di gestione e rimozione di tali essenze tenendo conto delle disposizioni in materia emanate dalla Regione Piemonte con DD.GG.R. n. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/02/2016 e 33-5174 del 12/06/2017. Gli interventi devono tener conto delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la citata D.G.R. n. 33-5174;

Fase di esercizio della miniera

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post Operam* (fine di esercizio)

Ai fini della coltivazione della miniera il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

- 2.4 nessun lavoro di coltivazione dovrà essere ammesso a quote:
- inferiori a m 327 s.l.m. e a quote superiori a m 453 s.l.m. nella zona "Sud";
 - inferiori a m 345 s.l.m. e a quote superiori a m 440 s.l.m. nella zona "Nord";
- 2.5 la coltivazione deve essere attuata per fette orizzontali discendenti procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione dei gradoni e delle scarpate prevista nel progetto;
- 2.6 durante la coltivazione, prima di ogni successivo ribasso sia attuata la completa scopertura del substrato roccioso posto a monte ed un accurato disgiungimento dello stesso, in modo da non lasciare porzioni lapidee instabili. L'esecuzione degli scavi sia effettuata in modo da evitare franamenti e/o rotolamenti incontrollati;
- 2.7 la scarpata detritica residuale posta a confine con la ex cava "Locatelli" sia profilata con pendenze non superiori a 33° e recuperata secondo quanto previsto dal progetto prima di ogni successivo ribasso delle fette di coltivazione;
- 2.8 qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostutturali difformi a quelle attualmente visibili, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del versante roccioso scoperto, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze dell'aggiornamento geostutturale e geomeccanico portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle indicate nel progetto, siano aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente previsti interventi di consolidamento al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, sia inviata al Settore Polizia mineraria, cave e miniere l'aggiornamento annuale sulla stabilità dei fronti in adempimento all'art. 52 del d.lgs. 624/1996;
- 2.9 nella costruzione del rilevato in riporto, costituito da materiale detritico miscelato a materiale limoso previsto per la realizzazione del tratto di viabilità pedonale in corrispondenza della sezione n. 9 delle tavole allegate al progetto, la stesura dei materiali di riporto sia attuata per strati

successivi, operando in modo da garantire il supporto della struttura da parte della componente clastica. A tale scopo la deposizione di ogni strato dovrà essere effettuata riportando per primo uno strato di materiale detrito a clasti grossolani di spessore non superiore a 50 cm, i clasti a dimensione maggiore (blocchi informi) siano posti nella parte più esterna, compattando adeguatamente lo strato, una volta ottenuto un livello omogeneo si proceda con la posa dello strato di materiale limoso. Quest'ultimo strato sia a sua volta adeguatamente costipato mediante mezzi meccanici in modo da ottenere la compenetrazione ed il riempimento dei vuoti presenti nello strato sottostante;

- 2.10 in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate, in particolare nei periodi di siccità o ventosi; i mezzi d'opera in transito sulle piste di cantiere non asfaltate dovranno procedere a velocità idonea (tipicamente 20 km/h);
- 2.11 nel caso di anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri, di entità tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, sia sospesa la lavorazione del minerale per il tempo necessario al ripristino dell'efficienza del sistema di abbattimento come da prescrizione aggiuntiva AUA n. 44/2016;
- 2.12 la manutenzione dei mezzi d'opera deve essere effettuata esclusivamente al di fuori delle aree di cantiere, in officine autorizzate e da ditte specializzate;
- 2.13 i macchinari impiegati dovranno essere marcati CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare, al fine di limitare l'emissione di inquinanti in aria;
- 2.14 le ruote dei veicoli di trasporto in uscita dalla miniera dovranno essere pulite mediante lavaggio con acqua;
- 2.15 il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- 2.16 lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente deve essere effettuato nel sito di coltivazione in aree opportunamente predisposte e con fondo impermeabile, per il tempo strettamente necessario;
- 2.17 il materiale fine costituente lo scarto dell'arricchimento del minerale deve essere accantonato in luoghi idonei e dotati di contenimento laterale per evitare la dispersione sul suolo ad opera delle acque meteoriche;
- 2.18 le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella "Relazione agronomica e di recupero ambientale" datata luglio 2017. Al fine di ottenere una rapida colonizzazione delle aree di intervento si provveda ad un pronto inerbimento delle superfici nude; nelle zone in piano si dovranno utilizzare di preferenza specie autoctone pioniere in grado di colonizzare rapidamente ed efficacemente il sito. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze, scegliendo le specie che in fase di primo impianto abbiano mostrato le percentuali maggiori di attecchimento. Nel medesimo periodo di tre anni siano attuati interventi di irrigazione e concimazione se necessari. Al termine del triennio sarà cura del proponente verificare la riuscita dell'attecchimento e di salute degli impianti ed eventualmente disporre se necessario la prosecuzione nel tempo della manutenzione;

- 2.19 l'utilizzo del materiale limoso costituente lo scarto delle operazioni di arricchimento del minerale per le operazioni di recupero ambientale sia limitato allo stretto necessario per la corretta esecuzione del riassetto ambientale, operando per strati non superiori ai 50 cm di spessore; nel caso il materiale limoso sia impiegato su scarpate con pendenza superiore a 30°, dovranno essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica (posa di georeti biodegradabili e impianto di cespugli consolidanti) previste nella "Relazione agronomica e di recupero ambientale" datata luglio 2017;
- 2.20 al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere dovrà essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio panne assorbenti e sepiolite, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza; in caso di contaminazioni importanti del suolo, la parte superficiale dello stesso dovrà essere asportata e trattata in modo idoneo per eliminare gli inquinanti;
- 2.21 il sistema di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato dovrà essere oggetto di manutenzione regolare, al fine di garantire nel tempo l'efficacia e l'efficienza; in particolare lo svuotamento delle vasche di decantazione dovrà avvenire ogni qualvolta se ne determini l'interrimento superiore al 20% del totale; le acque raccolte dalle opere di regimazione siano incanalate in idonei punti di recapito, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato, l'erosione superficiale del suolo e alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;

In riferimento alle emissioni sonore:

- 2.22 deve essere effettuata una campagna di misurazioni a seguito della riattivazione della miniera, rappresentative di tutte le attività e lavorazioni che si svolgono. Nelle misurazioni devono essere considerati tutti i recettori maggiormente interferiti, in particolare quelli che non risultano schermati da edifici interposti alla sorgente sonora;
- 2.23 il numero di mine brillate giornalmente non deve essere superiore a quello indicato nella valutazione acustica presentata;
- 2.24 devono essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia impiegando macchinari conformi alle Direttive CEE sia attraverso un'idonea e oculata organizzazione delle attività di miniera;
- 2.25 tutte le prescrizioni atte a mitigare gli impatti sulle componenti atmosfera, acqua, ecosistemi sono rinnovate anche per la fauna, per le interconnessioni esistenti tra questa e le suddette componenti.

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

Raccomandazioni e adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

Prescrizioni generali:

il concessionario è tenuto a:

- 3.1 continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1443/1927 a decorrere dalla data della presente delibera pari a 2286,96 € (duemiladuecentoottantasei/96) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. 616/2018) mediante

versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale “Concessione mineraria SEULA, Comune di Baveno C28O”. L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

3.2 conservare i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

3.3 fornire ai funzionari del Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;

3.4 far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

3.5 nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza;

3.6 ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 e anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera, in particolare:

3.6.1 inviare al Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

3.6.2 inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;

3.6.3 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;

3.7 la fideiussione dovrà contenere le condizioni indicate al punto 3) dell'allegato alla d.g.r. n. 13-5041 del 15 maggio 2017 “Art.33 l.r. 23/2016. Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie” :

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

L'estinzione della fidejussione non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione per permettere le cure colturali alle aree riqualificate per un periodo di almeno 3 anni.